

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

PROVINCIA DI PERUGIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 del 18-11-2025	Parere Gestione associata risorse umane. indirizzi per la determinazione delle quote da cedere per la costituzione del fondo risorse trattamento accessorio 2025 al personale dell'unione dei comuni, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000. integrazione alla d.g.u. n. 62/2024
---------------------------------	--

I sottoscritti Diottri Murasecco Rosella (Presidente), Fulvio Cociani, Anna Barcherini, Componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" e dei Comuni aderenti, nominati con delibera dell'organo consiliare dell'Unione TOS n. 01 del 22.02.2023, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione comunale nella e con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso

che è pervenuta dall'Ente la seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione di Giunta comunale n 63 del 13-10-2025 che ha ad oggetto:
"GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE. INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DA CEDERE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2025 AL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000. INTEGRAZIONE ALLA D.G.U. n. 62/2024".

Dato atto che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le posizioni organizzative e fondo lavoro straordinario;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi nazionali del personale non dirigente del comparto Funzione locali e delle norme di legge ed in particolare:

- art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017,
- art. 23, comma 3 del D. Lgs n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
- art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs n. 16572001
- L' art. 8, comma 7, del CCNL 2019-2021,
- L' art 67, comma 1 del CCNL 21/05/
- l. 28 giugno 2019, n. 58,
- Artt. 14 e 15 del CCNL del 01/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Art. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- CCNL sottoscritto il 16.11.2022 per il triennio 2019-2021,

Pm

FC

VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027 approvata con delibera di C.U. n. 3 del 26/02/2025;
- il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 approvato con atto di C.U. n. 4 del 26/02/2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025-2027 approvato con atto di G.U. n. 16/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025-2027 approvato con atto di G.U. n. 17/2025;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Per le Unioni dei Comuni il Fondo viene costituito anche con la specifica disciplina di cui all'art. 70-sexies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21.5.2018

PRESO ATTO CHE:

- Nel 2024 i Comuni hanno ceduto all'Unione quote di capacità assunzionale per complessivi € 197.963,39, come disposto all'interno dei vari PIAO Piani Integrati di Attività e Organizzazione
- la Deliberazione n. 13 del 23.02.2024, inerente approvazione del PIAO 2024-2026, per l'anno 2024 contiene la tabella che segue, che reca la ricognizione del personale assunto e da assumere presso gli uffici associati, ivi incluso il personale trasferito
- Con D.G.U. n. 62 del 07.11.2024, a fine anno 2024, si stabilivano le quote da trasferire da parte di ogni Comune dell'Unione per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2024 e 2025 presso l'Unione stessa, basandosi sull'effettivo utilizzo di capacità assunzionale, pari rispettivamente ad Euro 113.485,57, (3,72 unità di personale assunto al 31.12.2024) e pari ad Euro 157.476,79 (previsione di 5,17 unità di personale assunto al 31.12.2025):
- Per l'anno 2025 già si calcolavano le quote di salario accessorio da imputare ai Comuni, quantificando una spesa complessiva per 5,17 unità pari ad € 157.476,79,
- la determinazione dei valori per ciascun comune è pari al prodotto tra la quota di personale assunto all'Unione ad esso imputato e il valore pro-quota del fondo salario accessorio 2018, come previsto:
 - l'art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017 ha stabilito che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016." (limite del tetto salario accessorio del 2016);
 - tale limite di spesa al trattamento accessorio può essere astrattamente superato nei termini di cui all'art. 33, c. 2, d.l. 34/2019, secondo cui: "Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma, 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione collettiva integrativa nonché delle risorse per recuperare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
 - i magistrati contabili veneti, richiamando la delibera n. 4/2021 della Sezione delle Autonomie, unitamente alla propria delibera 5/2022, hanno precisato che l'art. 33, c. 2 d.l. 34/2019 non si applica alle Unioni di Comuni e ribadito che ad esse è consentito assumere direttamente personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, come previsto dall'art. 1, c. 229, della l. 208/2015.
 - all'Unione dei Comuni, quale ente locale "centro autonomo di imputazione di interessi" (ex art. 2, c. 1, del TUEL) si applicano, i seguenti limiti imperativi di spesa: l'art. 1, commi 557 quater e 562, l. 296/2006; l'art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017, oltre al già citato art. 1, c. 229, l. 208/2015.
 - in merito alla costituzione del fondo accessorio dell'Unione di Comuni, la Corte del Veneto richiama i principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez.

Rm

FC

AB

controllo Sardegna, del. n. 60/2017): il fondo deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell'art. 32, c. 5, del TUEL, secondo cui "la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti", nonché il nuovo limite di spesa contenuto nell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017;

- le risorse da trasferire al fondo dell'Unione devono essere determinate applicando il criterio del "**ribaltamento delle quote**" di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione;
 - i valori soglia indicati dal precitato D.M. 17 marzo 2020;
 - il (valore pro-quota del fondo salario accessorio 2018 di ogni singolo comune) rapporto tra fondo salario accessorio del personale dipendente e il numero dei dipendenti al 31.12.2018 dei singoli Comuni dell'Unione - come quantificato sulla base dei dati emergenti dal Conto annuale anno 2018 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, determina il valore del f.do pro-capite;
- Con Determina n. 56 del 18.11.2024 è stato costituito il Fondo dell'Unione per il 2024;

CONSIDERATO CHE

- Anche per l'anno 2025 occorre procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate presso l'Unione dei Comuni e pertanto alla determinazione delle quote effettive che ogni comune aderente deve trasferire all'Unione avendo riguardo all'effettiva spesa di personale che deriva dalle assunzioni fatte;

- il PIAO 2025-2027, approvato con D.G.U. n. 16 del 26.02.2025, per l'anno 2025 prevede il seguente piano occupazionale

- dalla verifica dell'effettivo utilizzo di spazi assunzionali emerge che per il 2025 la spesa ammonta ad Euro 155.076,86

- i Comuni che hanno trasferito personale all'Unione quantificano la quota di salario accessorio;

- in relazione al personale assunto presso l'Unione, corrispondenti a 4,88 unità, il calcolo delle quote di salario accessorio 2025 da imputare ai Comuni, come per l'anno 2024, viene ancorato all'effettiva spesa di personale, pari ad euro 155.076,86,

VISTI

il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 69 del 09.05.2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare, l'articolo 14, comma 1-bis: A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali";

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 175706 del 27.06.2025, recante indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del D.L. 14.03.2025, n. 25 e in particolare il paragrafo 1.1:

L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta con le modalità di seguito indicate.

A legislazione vigente le Unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale: a) utilizzando gli spazi assunzionali propri con la regola del turn over al 100 per cento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 208 del 2015, come confermato dalla Corte dei conti - Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4 del 2021; b) utilizzando spazi assunzionali ulteriori ceduti dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come modificato dall'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede che "All'unione

Pm

FC

AB

sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite..." e, all'ultimo periodo del medesimo comma, dispone ulteriormente che "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte." Gli orientamenti formulati dal Consiglio di Stato - Sezione V con sentenza n. 7605 del 2024 – che fa proprie le indicazioni della Corte dei conti, Sezione regionale per il Veneto 3 La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente contenute nella deliberazione n. 5 del 2022 - consentono la cessione di facoltà assunzionali aggiuntive alle Unioni di comuni da parte dei comuni che aderiscono alle stesse, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato introdotte dall'articolo 33, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2019. Tenuto conto dei sopra richiamati orientamenti della giurisprudenza contabile e amministrativa, si ritiene che i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente - certificata dall'organo di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali - al fine di assicurare l'invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell'incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

VISTA la Deliberazione n. 143/2025/PAR, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto;
VISTO l'incontro sindacale tenutosi in data 10.10.2025 presso l'Unione dei Comuni in merito ai contenuti del presente atto, di cui si allega il verbale;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente

VISTA LE TABELLE

- 1) il riparto per l'anno 2025 delle quote di Fondo Risorse Decentrate da trasferire da parte dei Comuni aderenti all'Unione, calcolato sulla base dell'effettivo utilizzo di capacità occupazione-spesa di personale, pari ad Euro 155.076,86 €, che sotto si riporta.

RIPARTO TRA GLI ENTI RISORSE PER FONDO SALRIO ACCESSORIO 2025								
Trevi	Bevagna	Massa Martana	Campello sul Clitunno	Giano dell'Umbria	Montefalco	Gualdo Cattaneo	Castel Ritaldi	TOTALE
43.526,47	33.945,38	23.791,78	17.800,00	10.000,00	33.838,19	35.061,57	- €	197.963,39 €
34.096,95	26.591,50	18.637,56	13.943,83	7.833,61	26.507,53	27.465,88	- €	155.076,86 €
1,07	0,84	0,59	0,44	0,25	0,83	0,86		4,88
6.829,55	7.030,12	2.995,25	1.757,30	1.707,48	6.339,93	3.967,04	1.000,00	31.626,65

2) CONSIDERATO CHE:

- in virtù del suddetto meccanismo, i Comuni aderenti all'Unione possono cedere alla stessa una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis del D.L. 25/2025 al fine di garantire la copertura della quota di Fondo per l'anno 2025, come sopra determinata;
- al fine di adeguare equamente i servizi, le funzioni, i carichi di lavori e le professionalità specializzate strutturate organicamente nell'Unione, un ulteriore fabbisogno di quota di spesa di personale cedibile da parte dei Comuni aderenti all'Unione sempre in virtù del meccanismo di cui al DL 25/2025 e alla Nota della RGS n. 175706 del

Pm *FC* *RB*

27.06.2025 pari ad € 20.000,00, da destinare alla parte stabile dal FDR 2025 presso l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino;
 - la suddetta quota venga ripartita tra i Comuni aderenti sulla base del calcolo pro-capite del carico di lavoro gravante sugli uffici associati istituiti in particolare in tre ambiti strategici, quali la gestione associata del personale, la CUC e la gestione dei contenziosi, come da tabella che segue:

COMUNE	n. procedure concorsuali, mobilità, ecc	% pro-capite impegno lavorativo ufficio associato per Comune	n. gare CUC 2025	% pro-capite impegno lavorativo ufficio associato per Comune	n. contenziosi Ufficio Legale 2025	% pro-capite impegno lavorativo ufficio associato per Comune	MEDIA delle % pro-capite di impegno lavorativo Uffici Associati per Comune
BEVAGNA	1	4,76	1	6,25	0	0,00	3,67
CAMPELLO SUL CLITUNNO	0	0,00	0	0,00	1	3,13	1,04
CASTEL RITALDI	2	9,52	1	12,50	3	9,38	10,47
GIANO DELL'UMBRIA	3	14,29	3	18,75	4	12,50	15,18
GUALDO CATTANEO	7	33,33	2	12,50	8	25,00	23,61
MASSA MARTANA	0	0,00	4	25,00	3	9,38	11,46
MONTEFALCO	6	28,57	2	12,50	7	21,88	20,98
TREVI	2	9,52	3	18,75	6	18,75	15,67
TOTALE	21	100,00	16	100,00	32	100,00	

Dalla media delle % pro-capite deriva il calcolo delle quote da trasferire da parte di ogni Comune di seguito riportato:

COMUNI	% media pro-capite impegno lavorativo a carico ufficio associati presso l'Unione TOS	RIPARTO SPESA PERSONALE DA CEDERE (ex DL 25/2025)
BEVAGNA	3,67	734,13
CAMPELLO SUL CLITUNNO	1,04	0,00
CASTEL RITALDI	10,47	2.093,25
GIANO DELL'UMBRIA	15,18	3.035,71
GUALDO CATTANEO	23,61	4.722,22
MASSA MARTANA	11,46	2.291,67
MONTEFALCO	20,98	4.196,43
TREVI	15,67	3.134,92
TOTALE		20.000,00

Tutto ciò premesso

Visto anche il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
 Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
 Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
 Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
 Visto il D.Lgs.n.165/2001;
 Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Rm FC 

VISTO IL D.L. 20/25 art. 14 comma 1bis

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 175176 del 27/06/2024

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 175706 del 27.06.2025

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

- a) per quanto di competenza, gli indirizzi per che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente per l'anno 2025, è stata formulata nella proposta di delibera n. 63 del 13/10/2025 nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio.
- b) che la copertura finanziaria del Fondo Risorse Decentrate 2025 rimane a carico del bilancio dell'Unione dei Comuni e che le quote quantificate nella stessa proposta di delibera e riportate nel presente parere rispettano l'invarianza finanziaria complessiva.
- c) Il mantenimento, da parte del dell'unione e dei Comuni aderenti, di un sostanziale equilibrio patrimoniale pluriennale di bilancio. sensi dell'art.14 DL25/2025

Raccomandando di disporre eventuali adeguamenti, in funzione di aggiornamenti, alla luce di novità normative e nuove circolari interpretative in materia.

L' Organo di Revisione


D.ssa Rosella Murasecco


D.ssa Anna Bargherini


Dr. Fulvio Cociani

